

IRIDE S.p.A.

ENÌA S.p.A.

**INTEGRAZIONE AL
DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI ENÌA S.P.A.**



IN IRIDE S.P.A.



**(AI SENSI DELL'ART. 70, 4° COMMA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

28 aprile 2009

PREMESSA

Su richiesta della Consob del 23 aprile 2009, formulata ai sensi dell'articolo 114, comma quinto, del TUF, IRIDE ed ENÌA hanno predisposto e pubblicano, congiuntamente, il presente documento (l'"Integrazione") ad integrazione del Documento Informativo predisposto e pubblicato congiuntamente da IRIDE ed ENÌA e depositato ai sensi della normativa vigente in data 17 aprile 2009. I termini non definiti nell'Integrazione hanno lo stesso significato ad essi attribuiti nel Documento Informativo.

L'Integrazione, come richiesto da Consob nella predetta richiesta, è resa disponibile agli azionisti di IRIDE ed ENÌA in occasione delle rispettive assemblee entrambe convocate per il 28 aprile 2009, in prima convocazione e per il 29 aprile 2009, in seconda convocazione.

L'Integrazione è disponibile per chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale di IRIDE, in Torino, Via Bertola n. 48 e presso la sede legale di ENÌA, in Parma, Strada Santa Margherita n. 6/A nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6 nonché sui siti internet di IRIDE e di ENÌA, rispettivamente agli indirizzi www.gruppo-iride.it e www.eniaspa.it.

Integrazioni alle Avvertenze – Fattori di Rischio del Documento Informativo

Integrazione dell'Avvertenza – Fattore di rischio "Criticità, incertezze e limiti specifici incontrati da Deloitte nell'espletamento dell'incarico ex articolo 2501 – sexies del codice civile", alla pagina 7 del Documento Informativo

L'Avvertenza – Fattore di rischio del Documento Informativo "Criticità, incertezze e limiti specifici incontrati da Deloitte nell'espletamento dell'incarico ex articolo 2501 – sexies del codice civile" è integrata con l'inserimento, al termine dell'avvertenza stessa, dei seguenti paragrafi.

Per maggiori informazioni relative alle criticità, incertezze e limiti specifici incontrati da Deloitte nell'espletamento dell'incarico ex articolo 2501 – sexies del codice civile si rinvia alla Relazione Deloitte acclusa al Documento Informativo come Allegato 4 ed in particolare al paragrafo 10 "Criticità, incertezze e limiti specifici incontrati dal revisore nell'espletamento del presente incarico" (alle pagine da 29 a 34) della stessa Relazione Deloitte.

Il Consiglio di Amministrazione di IRIDE, nella propria riunione del 15 aprile 2009, ha preso atto di quanto ad esso illustrato e ricordato da Presidente e Amministratore Delegato in merito alla Relazione Deloitte – rilasciata in data 28 marzo 2009 ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile e depositata in pari data ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile - all'attività complessiva di aggiornamento svolta successivamente all'approvazione del Progetto di Fusione del 27 ottobre 2008, ed alle determinazioni dello stesso Consiglio nella riunione del 20 - 26 marzo 2009, descritte ai Paragrafi 2.1.2 e 2.1.2.1 del Documento Informativo. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, al termine della medesima riunione del 15 aprile 2009, ha confermato il mandato - già conferito in data 26 marzo 2009 - al Presidente e all'Amministratore Delegato, per tutte le attività finalizzate al completamento del processo di Fusione.

Secondo il Collegio Sindacale di IRIDE, tenuto conto dei principali adempimenti relativi alla Fusione e delle informazioni comunque ricevute nel corso delle sue normali attività di vigilanza, le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di IRIDE sono state conformi alle prescrizioni di legge e pertanto la procedura di Fusione è stata regolarmente seguita. Il Collegio Sindacale di IRIDE, in riferimento alle conclusioni della Relazione Deloitte sopra citata, si è ricondotto alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di IRIDE del 15 aprile 2009, cui ha preso parte, deliberazioni che confermano la congruità del rapporto di cambio alla data corrente. Il Collegio Sindacale di IRIDE, riunitosi all'esito della suddetta riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante, ha preso altresì atto della conferma del mandato già conferito in data 26 marzo 2009 da parte del Consiglio di Amministrazione al Presidente e all'Amministratore Delegato, per tutte le attività finalizzate al completamento del processo di Fusione.

Il Consiglio di Amministrazione di Enia ha preso atto che in data 28 marzo 2009 è stata emessa la Relazione Deloitte. La Relazione Deloitte costituisce la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex articolo 2501 - sexies del codice civile. Il Collegio Sindacale di Enia, sulla base delle verifiche effettuate, ritiene che il Consiglio di Amministrazione di Enia abbia adempiuto all'obbligo di richiedere al Tribunale la nomina di un esperto ai fini della redazione della Relazione di congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. e di depositare detta Relazione nei termini di cui all'art. 2501 septies c.c.. In merito alla Relazione predisposta dalla società di Revisione Deloitte, il Collegio Sindacale di Enia osserva nuovamente che tale Relazione riporta la valutazione dell'esperto in merito alla congruità del rapporto di cambio alla data di approvazione del Progetto di Fusione, mentre con riferimento alla data del 28 marzo 2009 dichiara di non aver potuto "completare il lavoro finalizzato alla verifica della congruità del rapporto

di cambio". Si evidenzia peraltro che il Consiglio di Amministrazione di Enia nella riunione del 27 marzo 2009 ha approvato un'integrazione della Relazione di cui all'art. 2501 quinquies Codice Civile, nella quale ha dato atto di aver intrapreso, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione di Iride, una serie di iniziative volte a verificare la perdurante validità e attualità del Rapporto di Cambio approvato il 16 ottobre 2008. Tra l'altro è stato anche richiesto un parere in tal senso agli advisor finanziari di Enia – Mediobanca e Credit Suisse – i quali, presi in considerazione anche i nuovi scenari macroeconomici e i business plan aggiornati delle società partecipanti alla Fusione, hanno rilasciato specifiche fairness opinion, che confermano la perdurante congruità dal punto di vista finanziario del Rapporto di Cambio. Il Collegio Sindacale dà atto, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione ha quindi potuto concludere, in base alle proprie verifiche e con il supporto delle opinion rilasciate dagli advisor, la perdurante congruità del rapporto di cambio.

Tenuto conto di quanto esaminato, il Collegio Sindacale di Enia ritiene che ad oggi il Consiglio di Amministrazione di Enia abbia adempiuto agli obblighi procedurali previsti dagli articoli 2501 e ss. codice civile e che la Relazione dell'esperto in ordine alla congruità del rapporto di cambio, contenente la precisazione che non ha potuto "completare il lavoro finalizzato alla verifica della congruità del rapporto di cambio" sia stata adeguatamente e tempestivamente resa nota al pubblico.

Il rilascio ed il deposito in termini della Relazione Deloitte comporta l'assolvimento di uno degli adempimenti previsti dalla normativa vigente cui è condizionata la stipula dell'atto di Fusione (per maggiori informazioni sulle condizioni alla stipula dell'atto di Fusione si veda "Rischio connesso alle condizioni alla stipula dell'atto di Fusione" nonché Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 sottoparagrafo "Condizioni alla stipula dell'atto di Fusione" del Documento Informativo).

Integrazione dell'Avvertenza – Fattore di rischio "Rischio relativo al Patto Parasociale Delmi", alla pagina 7 del Documento Informativo

L'Avvertenza – Fattore di rischio del Documento Informativo "Rischio relativo al Patto Parasociale Delmi" è integrata con l'inserimento, al termine del secondo paragrafo dell'avvertenza stessa, dei seguenti paragrafi.

Il net asset value di Delmi da calcolarsi alla Data di Riferimento è individuato secondo i criteri e metodi previsti nel Patto Parasociale Delmi i quali tengono, tra l'altro, conto delle medie del prezzo di Borsa delle azioni Edison S.p.A. società indirettamente partecipata da Delmi stessa. Si segnala infatti che Enia detiene una partecipazione in Delmi pari al 15% del capitale sociale della stessa la quale possiede una partecipazione sociale rappresentante il 50% del capitale sociale di Transalpina di Energia S.r.l. la quale è a sua volta titolare di una partecipazione del 61% del capitale sociale di Edison S.p.A.

L'Avvertenza – Fattore di rischio del Documento Informativo "Rischio relativo al Patto Parasociale Delmi" è integrata con l'inserimento, al termine dell'avvertenza stessa, dei seguenti paragrafi.

In relazione al diritto di prelazione avente ad oggetto i trasferimenti delle partecipazioni sociali in Delmi si segnala che il Patto Parasociale Delmi e lo Statuto di Delmi prevedono, tra l'altro, l'assoggettamento alla procedura di prelazione prevista dallo Statuto nel caso di ogni trasferimento (fra le cui ipotesi il dato letterale ricomprende anche la fusione che determini il trasferimento della proprietà delle azioni ad un soggetto diverso) delle azioni Delmi.

Ai sensi del Patto Parasociale Delmi e dello Statuto, ciascuno dei soci di Delmi diverso dal soggetto che intende trasferire le proprie partecipazioni sociali in Delmi avrà il diritto di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di tali partecipazioni entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con cui il socio trasferente comunica l'intenzione di trasferire la sua partecipazione in Delmi nonché le condizioni e termini di tale trasferimento (la "Comunicazione di Trasferimento").

Al fine di quanto sopra in data 10 marzo 2009 ENÌA ha trasmesso ai soci di Delmi la Comunicazione di Trasferimento ed alcuni soci di Delmi hanno espressamente rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione sulle partecipazioni di Delmi oggetto della Comunicazione di Trasferimento, mentre altri soci pur non avendo rinunciato a tale diritto, non hanno esercitato il medesimo nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta trasmissione. Si segnala, tuttavia, che il termine per l'accettazione dell'offerta in prelazione delle partecipazioni Delmi di cui alla Comunicazione di Trasferimento di ENÌA è decorso ai sensi di Patto Parasociale e Statuto.

In ordine al Diritto di Acquisto per Cambio di Controllo, previsto dal Patto Parasociale Delmi ed al diritto di prelazione previsto dallo Statuto, le società coinvolte nella Fusione hanno richiesto ad un primario studio legale un parere in merito alla possibilità che per effetto della Fusione i soci di Delmi possano esercitare tali diritti.

Tale studio legale ha concluso che:

- (i) il Diritto di Acquisto per Cambio di Controllo sia di difficile applicazione, in quanto carenti – nella fattispecie che occupa – i presupposti necessari a far sì che le controparti contrattuali possano, eventualmente, invocare il “Diritto di Acquisto per Cambio di Controllo;*
- (ii) in relazione al Diritto di Prelazione potrebbe teoricamente argomentarsi che la Fusione non determini un trasferimento della partecipazione in Delmi da Enìa alla Società Incorporante anche se tale interpretazione contrasta con il dato letterale delle clausole contenute nel Patto Parasociale Delmi e nello statuto Delmi.*

Mentre per quanto attiene al diritto di prelazione, come detto, alcuni soci di Delmi hanno rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ed altri non hanno comunicato tale rinuncia, per quanto attiene al Diritto di Acquisto per Cambio di Controllo non si può escludere tuttavia che nell'eventuale giudizio che comunque dovrà decidere esclusivamente secondo diritto, l'organo giudicante possa accogliere un'interpretazione diversa da quella prospettata nel citato parere.

I Consigli di Amministrazione di Enìa ed IRIDE anche tenuto conto delle conclusioni rassegnate nel parere sopra richiamato e dei rischi complessivi propri di un'operazione industriale di tale portata, hanno ritenuto di procedere comunque nell'esecuzione del processo di Fusione sulla base di un rapporto di cambio pari a 4,2 azioni ordinarie Iride per ogni azione Enìa, ritenuto congruo da un punto di vista finanziario dai rispettivi consulenti finanziari.

Integrazione dell'Avvertenza – Fattori di rischio "Rischio connesso alle condizioni della stipula dell'atto di Fusione", alla pagina 10 del Documento Informativo

L'Avvertenza – Fattore di rischio del Documento Informativo "Rischio connesso alle condizioni della Stipula dell'atto di Fusione" è integrata con l'inserimento, al termine dell'avvertenza stessa, dei seguenti paragrafi.

Si segnala che le predette operazioni di riorganizzazione societaria ed industriale, che IRIDE ed ENÌA dovranno effettuare (o con riferimento a determinate operazioni, quantomeno iniziare) prima della Fusione quale condizione alla stipula dell'atto di fusione – come indicato al sottoparagrafo “Condizioni alla stipula dell'atto di Fusione” del Paragrafo 2.1.2 sub, alla pagina 28 -, hanno l'obiettivo di realizzare l'integrazione industriale tra ENÌA e IRIDE. Tale integrazione sarà realizzata riorganizzando il gruppo IRIDE Post Fusione per sei linee di business al vertice delle quali verranno poste sei società caposettore. In queste sei società caposettore confluiranno, sulla base delle linee di business che verranno affidate alle stesse, le attività, il personale, le autorizzazioni, le partecipazioni societarie delle società del Gruppo IRIDE e del Gruppo ENÌA - correlate ai mercati rilevanti e settori di attività in cui esse operano ovvero opereranno

Le società caposettore individuate dall'Accordo delle Società attualmente controllate da IRIDE, e che saranno oggetto delle predette operazioni di riorganizzazione, sono le seguenti: (i) IRIDE Energia S.p.A. cui è affidato lo svolgimento delle attività inerenti la produzione e distribuzione di energia elettrica e calore; (ii) IRIDE Mercato S.p.A. cui è affidato lo svolgimento delle attività di approvvigionamento, intermediazione e vendita di gas, energia elettrica e calore; (iii) IRIDE Acqua Gas S.p.A. cui è affidato lo svolgimento delle attività inerenti il ciclo idrico e la distribuzione del gas; (iv) IRIDE Servizi S.p.A. cui è affidato lo svolgimento delle attività operative inerenti i servizi agli Enti Locali e la gestione delle infrastrutture per le telecomunicazioni.

Le società caposettore individuate dall'Accordo delle Società attualmente controllate da ENÌA, e che saranno oggetto delle predette operazioni di riorganizzazione sono le seguenti: (i) ENÌA Progetti S.p.A. cui verrà affidato il presidio delle attività relative alla costruzione e gestione degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti, ivi compresa la produzione di energia e calore ottenuta dai medesimi impianti e/o da fonti rinnovabili; (ii) Sarem S.r.l. cui verrà affidato il coordinamento delle società operative territoriali attive nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e per la gestione delle reti gas, nonché delle società controllate e delle partecipazioni detenute da ENÌA in società operanti nel settore della raccolta rifiuti, reti e servizi, lettura contatori e quanto attinente alla gestione di Reti Tecnologiche e servizi.

Come già sintetizzato in capo a tali sei società caposettore confluiranno, sulla base delle predette linee di business che sono state affidate alle stesse, le attività, gli asset, il personale, le autorizzazioni, le partecipazioni delle società del Gruppo IRIDE e del Gruppo ENÌA, correlate ai mercati rilevanti e settori di attività in cui esse opereranno ovvero operano.

Integrazione dell'Avvertenza – Fattore di rischio "Rischio relativo alla non contendibilità della Società Incorporante Post – Fusione", alla pagina 11 del Documento Informativo

L'Avvertenza – Fattore di rischio del Documento Informativo "Rischio relativo alla non contendibilità della Società Incorporante Post – Fusione" del Documento Informativo " è integrata con l'inserimento, al termine dell'avvertenza stessa, dei seguenti paragrafi.

IRIDE non ha ricevuto formali comunicazioni in merito alle iniziative - di cui è stata data evidenza dalla stampa quotidiana - volte ad introdurre nello Statuto della società incorporante post-fusione il vincolo del 51% del capitale sociale in mano agli enti pubblici. Parimenti, IRIDE non ha ricevuto formali comunicazioni in merito ad eventuali iniziative - di cui è stata data evidenza dalla stampa quotidiana - volte allo scioglimento di FSU.

Enia segnala che sono apparse sulla stampa notizie in merito agli esiti di una riunione del Consiglio Comunale di Genova nell'ambito della quale sono state discusse iniziative volte a modificare l'art. 9 dello Statuto della Società Incorporante Post-Fusione allegato al Progetto di Fusione prevedendo che il capitale sociale di IRIDE Post Fusione debba essere detenuto con una partecipazione non inferiore al 51% da enti pubblici. A tale riguardo si deve rilevare che dalle verifiche effettuate da Enia risulta che nell'ambito dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Enia convocata per deliberare sulla Fusione, i Soci ex Enia non proporranno modifiche al testo dell'art. 9 dello Statuto della Società Incorporante Post-Fusione così come allegato al Progetto di Fusione. Inoltre, risulta ad Enia che i Sindaci dei Comuni di Reggio Emilia, di Parma e di Piacenza siano disponibili a condividere con i Sindaci dei Comuni di Genova e di Torino l'impegno ad esperire tutte le procedure del caso affinché venga successivamente inserito nello Statuto della Società Incorporante Post-Fusione il vincolo maggioritario pubblico al 51% del capitale da approvarsi in un'assemblea della Società Post-Fusione che potrà prevedibilmente tenersi entro fine anno.

Il Collegio Sindacale di Enia, dato atto di non disporre del testo della delibera del Consiglio Comunale di Genova, ha affermato che "in ordine alle diverse modalità dell'adozione da parte di un'eventuale futura

riunione assembleare di una delibera comportante la modifica dello statuto della Società Incorporante post-fusione e alla sua ammissibilità, il Collegio ritiene di non potersi attualmente esprimere per la mancanza, in tempo utile per un adeguato esame, della documentazione ufficiale in merito".

Il Collegio Sindacale di IRIDE nello svolgimento dei compiti di legge non ha avuto comunicazioni formali di modifiche al testo proposto di Statuto sociale della Società Incorporante, così come allegato al Progetto di Fusione depositato ai sensi di legge, né ha avuto notizie formali sul contenuto della delibera del Consiglio Comunale di Genova.

Qualora venisse proposta una modifica di tale tenore al testo dello Statuto della Società Incorporante post-fusione già depositato ai sensi dell'art. 2501-ter Codice civile, il collegio sindacale ritiene che non possa trovare applicazione il secondo comma dell'articolo 2502 Codice Civile.

Integrazione dell'Avvertenza – Fattore di rischio "Rischio relativo ai procedimenti giudiziari pendenti", alla pagina 11 del Documento Informativo

L'Avvertenza – Fattore di rischio del Documento Informativo "Rischio relativo ai procedimenti giudiziari pendenti" è integrata con l'inserimento, al termine dell'avvertenza stessa, dei seguenti paragrafi.

E' stato depositato in data 5 marzo 2009 impugnativa al TAR contro la delibera del Consiglio Comunale di Reggio Emilia del 16 novembre 2009 relativa alla Fusione.

I ricorrenti hanno impugnato la predetta delibera del Comune di Reggio Emilia davanti al giudice amministrativo per due motivi. In primo luogo essi hanno contestato il fatto che il Consiglio Comunale di Reggio Emilia avrebbe deliberato a favore della proposta di fusione per incorporazione di ENIA in IRIDE senza esaminare proposte alternative e, segnatamente, quella proveniente da Hera S.p.A.. In relazione a tale aspetto si segnala che il motivo del ricorso pare infondato in quanto il Consiglio Comunale di Reggio Emilia ha esaminato l'unica proposta – ovvero quella relativa alla Fusione tra ENIA ed IRIDE – deliberata favorevolmente dal Consiglio di Amministrazione di ENIA (di cui il Comune di Reggio Emilia è azionista).

In secondo luogo i ricorrenti hanno contestato il fatto che il Consiglio Comunale di Reggio Emilia avrebbe deliberato favorevolmente in merito alla Fusione senza aver esaminato la relazione dell'esperto da predisporre ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile. In relazione a tale aspetto si segnala che il motivo di doglianza pare infondato in quanto, nel caso di specie, la relazione dell'esperto da predisporre ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile deve essere depositata entro 30 giorni dalla data in cui si terrà l'assemblea straordinaria dei soci. Si rileva, inoltre, che essendo l'impugnativa al TAR contro la delibera del Comune di Reggio Emilia, Enia è terzo contro interessato rispetto alla materia del contendere.

Integrazione dell'Avvertenza – Fattore di rischio "Ulteriori rischi e passività potenziali", alla pagina 12 del Documento Informativo

L'Avvertenza – Fattore di Rischio del Documento Informativo "Ulteriori rischi e passività potenziali" è integrata con l'inserimento, al termine del primo capoverso, del seguente paragrafo.

In particolare i profili di rischio inerenti l'attività di IRIDE e delle società appartenenti al suo Gruppo sono analiticamente descritti nel progetto di bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 ed in particolare:

- (i) nel Capitolo 6 "Risk management" della Relazione sulla gestione di cui ai prospetti di bilancio al 31 dicembre 2008;*
- (ii) nel paragrafo V "Risk management" delle Note esplicative ai prospetti di bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; e*
- (iii) nel paragrafo V "Risk management" delle Note esplicative al progetto di bilancio d'esercizio di*

Inoltre, l'Avvertenza – Fattore di Rischio del Documento Informativo "Ulteriori rischi e passività potenziali" del Documento Informativo è integrata con l'inserimento, al termine del secondo capoverso, del seguente paragrafo.

In particolare i profili di rischio inerenti l'attività di Enia e delle società appartenenti al suo Gruppo – sono analiticamente descritti nel progetto di bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 cui si rimanda per una più dettagliata disamina ed in particolare:

- (i) *nei paragrafi "Gestione dei Rischi Aziendali – Note esplicative ai prospetti di bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; e*
- (ii) *nelle "Note esplicative - Gestione dei rischi aziendali;*
- (iii) *Sezione Fattori di Rischio connessi all'attività dell'Emittente e del Gruppo e Fattori di Rischio connessi al settore in cui l'Emittente e il Gruppo operano, contenuta nel prospetto informativo relativo all'Offerta Pubblica Globale di vendita e sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di ENIA.*

Integrazione dell'Avvertenza – Fattore di rischio "Rischio relativo a stime e previsioni", alla pagina 13 del Documento Informativo

L'Avvertenza – Fattore di Rischio del Documento Informativo "Rischio relativo a stime e previsioni" è integrata con l'inserimento, al termine dello stesso, del seguente paragrafo.

Sinergie

IRIDE ed ENIA, nell'ambito delle attività connesse alla predisposizione del progetto di Fusione, hanno valutato che il modello organizzativo adottato, la complementarietà del business, l'ottimale bilanciamento upstream/downstream, consentiranno di realizzare, in maniera progressiva con un prevedibile completamento al 2012, sinergie significative, in particolare con un risparmio di costi con riferimento a:

- (i) *acquisti, tramite la standardizzazione delle componentistiche, l'individuazione di metodologie e di processi di approvvigionamento volti ad ampliare il novero delle società coinvolte al fine di ottenere offerte competitive sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo qualitativo; l'integrazione e l'ottimizzazione degli acquisti, con saving da incremento volumi; e dei processi di approvvigionamento, l'estensione della piattaforma di e-procurement;*
- (ii) *ottimizzazioni del mercato, tramite il bilanciamento commerciale e approvvigionamenti Upstream/Downstream, alla riduzione del "cost to serve" dato dall'effetto delle economie di scala da integrazione base clienti, l'allargamento della base di gestione del trading energetico e l'ottimizzazione del dispatching e portafoglio, il cross selling ed il completamento del portafoglio servizi;*
- (iii) *organizzazione, mediante razionalizzazioni organizzative correlate al coordinamento dei diversi business, all'armonizzazione e all'ottimizzazione degli staff, all'insourcing di attività ed al ricorso all'outsourcing mirato;*
- (iv) *IT, Servizi societari di gruppo, mediante una riduzione costi da economie di scala (licenze, manutenzioni, etc.) per i Sistemi informativi, la razionalizzazioni delle consulenze organizzative e industriali post merger, una attività di razionalizzazione societaria ai fini di generare una riduzione dei costi di gestione;*
- (v) *sviluppo nel settore ambientale, idrico, gas, cogenerazione abbinata al teleriscaldamento nei territori*

non ancora serviti, anche attraverso opportunità di consolidamento.

Per maggiori informazioni si vada Capitolo 2, paragrafo 2.1.6. del Documento Informativo.

Inserimento nel Documento Informativo dell'Avvertenza – Fattore di Rischio "azioni di risparmio Iride possedute da Finanziaria Città di Torino S.r.l."

Lo statuto di IRIDE Post Fusione, all'articolo 6 comma 7 (già articolo 6, comma 5 del vigente statuto di IRIDE), non contempla più l'ipotesi della conversione alla pari delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, nel caso di alienazione delle stesse azioni di risparmio alla "Società Controllante" (ovvero, nella vigenza dell'attuale statuto di IRIDE, la FSU, società pariteticamente controllata dal Comune di Torino e dal Comune di Genova).

Tale modifica si spiega in considerazione della circostanza che, nel contesto della futura compagine sociale della Società post Fusione, la FSU (la quale deterrà comunque il 36% del capitale sociale ordinario della Società post Fusione) non potrà essere considerata la "Società Controllante" (così come definita nello Statuto vigente di IRIDE la società posseduta pariteticamente dal Comune di Genova e dal Comune di Torino che detiene una partecipazione non inferiore al 51% capitale sociale di IRIDE non inferiore al 51% del capitale sociale) della stessa Società post Fusione.

Per quanto noto alle società, le azioni di risparmio, in ogni caso, non sono oggetto di alcuna pattuizione e sottostanno esclusivamente alla disciplina di cui allo statuto di IRIDE (per un maggior dettaglio della disciplina si rimanda, oltre che all'art.6 dello statuto della Società post Fusione, al Paragrafo 2.1.1.1 "La Società Incorporante: IRIDE S.p.A.").

Inserimento nel Documento Informativo dell'Avvertenza – Fattore di Rischio " Crediti vantati dal Gruppo Iride nei confronti del Comune di Torino e del Comune di Genova

Si riporta di seguito una tabella contenente il totale dei crediti vantati dal Gruppo IRIDE nei confronti del Comune di Torino e del Comune di Genova. I crediti sono iscritti al valore nominale, ridotto al valore di presumibile realizzazione tramite l'iscrizione del fondo svalutazione crediti esposto a diretta riduzione dei crediti stessi.

(migliaia di euro)

Crediti verso il Comune di Torino e il Comune di Genova	31/12/2008
Crediti verso il Comune di Torino	
Crediti commerciali*	62.957
Fondo svalutazione crediti	(3.627)
Totale crediti commerciali*	59.330
Crediti finanziari in conto corrente - non correnti (Periodo di formazione 2007/2008)	150.585
Fondo svalutazione crediti	(2.320)
Totale crediti finanziari non correnti	148.265
Crediti finanziari in conto corrente – correnti (Periodo di formazione 2005/2007)	60.000
Crediti finanziari per interessi da fatturare	9.930
Fondo svalutazione crediti	-
Totale crediti finanziari correnti	69.930

Totale crediti verso il Comune di Torino	277.525
Crediti verso Comune di Genova	
Crediti commerciali* (Periodo di formazione 2007/2008)	36.852
Fondo svalutazione crediti	(1.500)
Totale crediti verso il Comune di Genova	35.352
Totale	312.877

* I crediti commerciali sono esigibili entro l'esercizio successivo

Crediti verso il Comune di Torino

Crediti commerciali

I crediti commerciali del Gruppo IRIDE verso il Comune di Torino si riferiscono principalmente a crediti per prestazioni di servizi e vendita di energia elettrica e calore e, in particolare, a crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e calore da parte della controllata Iride Mercato e dalla gestione da parte della controllata Iride Servizi del servizio di illuminazione pubblica, del servizio semaforico, della gestione degli impianti termici ed elettrici negli edifici comunali e dalla gestione in Global Service del Palazzo di Giustizia di Torino.

Crediti finanziari verso Comune di Torino

I crediti finanziari verso il Comune di Torino sono relativi al saldo del conto corrente che regola i rapporti commerciali e finanziari tra IRIDE Servizi S.p.A. ed il Comune di Torino, contratto in vigore dal 1° ottobre 2004. Riguardano crediti relativi al servizio di illuminazione pubblica, del servizio semaforico, della gestione degli impianti termici ed elettrici negli edifici comunali e dalla gestione in Global Service del Palazzo di Giustizia di Torino, con l'esclusione dei crediti per energia elettrica e calore, sui quali maturano interessi a favore del Gruppo IRIDE e ammontano alla data del 31 dicembre 2008 a 69.930 migliaia di euro per la parte corrente e a 148.265 migliaia di euro per la parte non corrente.

La suddivisione dell'importo è stata determinata dagli Amministratori in base ad una stima che identifica la parte dei crediti ragionevolmente esigibili entro l'esercizio successivo; la restante parte dei crediti finanziari verso il Comune è stata pertanto classificata nei "crediti finanziari non correnti - crediti verso controllanti" (148.265 migliaia di euro).

In particolare, vengono iscritti sul conto corrente i crediti fatturati da oltre 105 giorni in relazione alle prestazioni di IRIDE Servizi S.p.A.. Tale contratto è stato rinnovato nel corso del 2007. Il tasso di remunerazione previsto dal contratto di conto corrente è pari all'EURIBOR semestrale maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.

Nel corso del 2008 la situazione dei crediti verso il Comune è stata costantemente monitorata da parte della Società unitamente ai funzionari preposti del Comune stesso, affinché venissero adottati idonei provvedimenti allo scopo di consentire il ripianamento. Non essendo stato possibile addivenire ad una soluzione che permettesse il ripianamento nel breve periodo del debito da parte del Comune, è stato presentato un piano di rientro attualmente al vaglio dell'Amministrazione comunale, che ha recentemente confermato la volontà di adottare, nel medio periodo, soluzioni mirate a ridurre l'esposizione del debito nei confronti del Gruppo Iride..

Crediti verso il Comune di Genova

I crediti commerciali del Gruppo IRIDE verso il Comune di Genova sono relativi a prestazioni di servizi per

esecuzione di lavori, per somministrazione di gas, acqua e calore ed altre partite correnti che il Gruppo effettua tramite:

- *Iride Mercato che assicura forniture di energia elettrica e forniture di gas alle condizioni normalmente praticate alla generalità della clientela restante;*
- *CAE AMGA Energia S.p.A., controllata da Iride Mercato, che assicura, mediante contratti di durata pluriennale, prestazioni relative alla conduzione di impianti di climatizzazione presso edifici pubblici ed alla gestione degli impianti tecnologici presso strutture sportive e di servizio pubblico;*
- *Mediterranea delle Acque S.p.A., controllata da Iride Acqua Gas, che assicura agli uffici ed alle strutture del Comune di Genova la fornitura dell'acqua potabile ed il servizio di fognatura, mediante contratti di somministrazione analoghi a quelli in essere con la generalità della clientela.*

I crediti finanziari del Gruppo IRIDE sono stati valutati nell'ambito della determinazione del Rapporto di Cambio da parte dei Consigli di Amministrazione delle società coinvolte nella Fusione. Nello specifico, trattandosi di crediti finanziari esigibili e che generano interessi attivi nell'ambito del contratto di conto corrente sopra citato, sono stati coerentemente considerati nella determinazione della posizione finanziaria netta utilizzata ai fini del calcolo del valore per azione di Iride e quindi in questa misura sono stati considerati nella definizione del Rapporto di Cambio.

Integrazione dell'Avvertenza – Fattore di rischio " Rischio relativo allo scioglimento dell'Accordo delle Società, alle pagine 10 e 11 del Documento Informativo

L'Avvertenza – Fattore di Rischio del Documento Informativo "Rischio relativo allo scioglimento dell'Accordo delle Società" è integrata con l'inserimento, al termine del secondo paragrafo, di quanto segue.

Alla data di pubblicazione dell'Integrazione alcuni enti pubblici hanno deliberato la stipula del Patto Parasociale.

L'assemblea di FSU s.r.l. (che, si ricorda, controlla Iride s.p.a. e, a sua volta, è controllata pariteticamente dai Comuni di Genova e Torino) si è riunita in data odierna e ha deliberato di proporre, all'assemblea straordinaria di Iride convocata per le ore 17.00 odierna, di sospendere i lavori e di riaggiornarsi nei prossimi giorni, medesimo luogo.

Alla luce di ciò, i rappresentanti di Iride s.p.a. e di Enìa s.p.a. hanno quindi deciso di derogare all'Accordo delle Società prevedendo che lo stesso si sciogla solo qualora - non il giorno precedente la data di prima convocazione della suddetta assemblea straordinaria ma - il giorno in cui tale assemblea si riaggiornerà i Comuni di Genova e Torino nonché un numero di Comuni soci di Enìa che detengono almeno il 51% del capitale sociale di Enìa non abbiano deliberato la stipula del Patto Parasociale.

Inserimento nel Documento Informativo dell'Avvertenza – Fattore di Rischio "Trattamento contabile dell'operazione di Fusione di Enìa in Iride.

Con riferimento alla metodologia di contabilizzazione adottata dagli Amministratori per rappresentare la Fusione IRIDE/ENIA si evidenzia quanto segue. Ai fini della rappresentazione contabile dell'operazione di aggregazione che dà luogo ad IRIDE Post Fusione non si sono riscontrati gli elementi caratterizzanti le "Business Combination" e dunque si è ritenuto non applicabile il principio contabile internazionale IFRS 3 che regola le operazioni di aggregazione aziendale. Si ritiene invece che l'operazione di aggregazione sia riconducibile alla costituzione di una Joint venture, come definita dallo IAS 31 al paragrafo 3, ed in particolare di un'entità economica a controllo congiunto, disciplinata dai paragrafi 24 e seguenti.

In particolare lo IAS 31 impone che siano presenti i seguenti elementi costituenti:

- (i) siano individuati i soggetti partecipanti alla Joint Venture (soggetti che condividono il controllo congiunto);
- (ii) sia presente un accordo (generalmente in forma scritta), che disciplina la condivisione del controllo nello svolgimento di una attività economica finalizzata al perseguimento di comuni obiettivi strategici;
- (iii) siano identificate le decisioni strategiche di tipo gestionale e finanziario, per le quali è costituita la Joint Venture;
- (iv) sia previsto il consenso unanime dei partecipanti al controllo congiunto, in merito alle summenzionate decisioni strategiche.

Gli Amministratori delle società coinvolte nella Fusione hanno ritenuto applicabile alla Fusione lo IAS 31 come sopra definito. Alla luce di quanto previsto da tale principio, infatti, per Joint Venture s'intende "un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto". Il controllo congiunto, a sua volta, è definito dal medesimo principio contabile internazionale come "la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (IAS 31.3). Pertanto la definizione di controllo ai sensi dello IAS 31.3 differisce ed è più ampia rispetto a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile e dall'articolo 93 del TUF.

Sulla base dell'attuale ripartizione dell'azionariato di IRIDE ed ENÌA le parti, e quindi i soci di maggioranza – Post Fusione – saranno FSU e i Soci Pubblici ex ENÌA a loro volta legati da un patto parasociale.

L'accordo contrattuale è rappresentato dalle volontà espresse dai soci di riferimento delle due Società che daranno vita ad IRIDE Post Fusione e ha già trovato la propria principale declinazione nello Statuto definito dai rispettivi Consigli di Amministrazione, oltre che dall'assunzione della presenza di un Patto Parasociale da parte di un numero di Soci pubblici che rappresenti almeno il 51% del capitale sociale di IRIDE ed ENÌA come elemento imprescindibile di IRIDE Post Fusione. Dall'esame dello statuto di IRIDE Post Fusione emerge, tra l'altro, quanto segue:

- (i) IRIDE Post Fusione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 13 Consiglieri;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione nominerà al suo interno un comitato esecutivo composto da 4 membri;
- (iii) ove sia presentata una lista da almeno il 40% del capitale sociale di IRIDE Post Fusione tale lista nominerà 11 amministratori;
- (iv) ove la lista fosse presentata da non meno del 22% del capitale sociale di IRIDE e meno del 40% dello stesso, la prima lista designerà 7 membri e la seconda lista designerà 4, i restanti 2 membri saranno tratti da ulteriori liste presentate dalla minoranza;
- (v) le delibere del Consiglio di Amministrazione sulle materie rilevanti indicate in statuto dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno 10 amministratori su tredici. Le materie rilevanti comprendono, tra l'altro, (a) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo; (b) operazioni aventi ad oggetti acquisizioni/cessioni/joint venture/investimenti di importo superiore a Euro 150.000.000; (c) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;
- (vi) parimenti le delibere del Comitato Esecutivo sulle materie rilevanti indicate in statuto devono essere approvate da almeno 3 membri;
- (vii) lo statuto stabilisce che i membri del Comitato esecutivo siano individuati dalle liste di

maggioranza. Membri del Comitato esecutivo saranno il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore delegato e il Direttore Generale della Società;

(viii) lo statuto disciplina anche la ripartizione di funzioni tra Presidente, Amministratore delegato e Direttore Generale.

Il Patto Parasociale stabilisce che, per tutta la durata dello stesso, il Consiglio di Amministrazione sarà composto come segue: n. 7 consiglieri designati da FSU, n. 4 consiglieri designati dai Soci ex ENIA e n. 2 consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto di IRIDE Post Fusione. Le cariche di Presidente e Amministratore delegato della Società saranno attribuite ai consiglieri designati da FSU e le cariche di Vice-Presidente e Direttore Generale della Società saranno attribuite ai consiglieri designati dai Soci ex ENIA: il Comitato Esecutivo, costituito ai sensi degli articolo 26 e seguenti del Statuto Post Fusione, sarà pertanto composto in maniera paritetica dai rappresentanti dei due soci di maggioranza.

In conclusione si ritiene che la composizione delle cariche sancita dal Patto Parasociale, unitamente alla governance stabilita dallo statuto di IRIDE Post Fusione che prevede quorum qualificati e diritti di veto, sono atti a determinare un controllo congiunto sulla società da parte delle due parti di riferimento. Tale assunto trova particolare esplicitazione in merito alle decisioni strategiche adottate in modo congiunto, con particolare riferimento all'approvazione dei piani pluriennali e dei budget, alle operazioni aventi ad oggetti acquisizioni/cessioni/joint venture/investimenti di importo superiore a Euro 150.000.000 e alle altre materie rilevanti come riportate ai precedenti punti v) e vi)).

Gli IFRS non dettano un criterio specifico per la contabilizzazione da parte di una joint venture delle attività e passività sulle quali le parti acquisiscono congiuntamente il controllo. In relazione a tali operazioni la prassi internazionale ha sviluppato due approcci alternativi:

- *Fair Value*: in tal caso, le attività e le passività apportate dai soggetti partecipanti alla fusione sono rilevate in capo alla neo costituita entità al loro fair value calcolato alla data di fusione.
- *Costo storico*: in tale ipotesi, di contro, le attività e le passività apportate dai soggetti partecipanti alla fusione sono rilevate in capo alla neo costituita entità in continuità di valori rispetto ai valori di libro che avevano nelle contabilità delle società partecipanti alla fusione prima dell'operazione.

Nella fattispecie, si ritiene che la metodologia di contabilizzazione più idonea a rappresentare gli effetti dell'operazione in oggetto sia quella della continuità dei valori. Si sottolinea per completezza la mancanza di pronunciamenti dello IASB al pari di altri organismi di regolamentazione in merito a tale trattamento contabile.

Tale Avvertenza – Fattore di Rischio deve essere letta congiuntamente al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.1. del Documento Informativo e tale paragrafo deve essere letto congiuntamente alla presente Avvertenza – Fattore di Rischio.

Integrazioni al Capitolo 2 (informazioni relative all'operazione) del Documento Informativo

Integrazione del Capitolo 2, Paragrafo 2.1. (Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione e *governance* della Società Incorporante Post Fusione), alla pagina 14 del Documento Informativo, mediante l'introduzione del nuovo sottoparagrafo "Lo Statuto della Società Post Fusione".

Il sottoparagrafo "Governance della Società Post-Fusione: l'Accordo delle Società, il Patto Parasociale Post-Fusione, lo Statuto FSU, il Sub-Patto Soci ex ENIA e il Sub Patto Reggiano", di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.1., viene rubricato come "Governance della Società Post-Fusione: l'Accordo delle Società, lo Statuto della Società Post-Fusione, il Patto Parasociale Post-Fusione, lo Statuto FSU, il Sub-Patto Soci ex ENIA e il Sub Patto Reggiano" essendo integrato alla pagina 15, dopo la descrizione dell'Accordo delle Società con quella relativa alla *governance* della Società post-Fusione, disciplinata dal nuovo statuto, secondo quanto segue.

Fra le disposizioni maggiormente significative dello Statuto IRIDE Post Fusione in tema di governance, si segnalano quelle relative alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (articolo 25 dello Statuto di IRIDE Post Fusione) e del Comitato Esecutivo (articolo 29 dello Statuto di IRIDE Post Fusione).

In particolare ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto di IRIDE Post Fusione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di IRIDE sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica salvo quanto indicato al successivo capoverso.

*Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di IRIDE Post Fusione dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie (le "**Materie Rilevanti**"):*

- (i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;*
- (ii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a Euro 150.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a Euro 150.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;*
- (iii) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a Euro 150.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a Euro 150.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;*
- (iv) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad Euro 150.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra*

loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;

- (v) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;
- (vi) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;
- (vii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto (vii);
- (viii) le delibere nelle Materie Rilevanti Comitato Esecutivo (come infra definito) ove eventualmente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delega al Comitato Esecutivo, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quanto di seguito previsto (le "**Materie Rilevanti Comitato Esecutivo**");

- a) materie non delegabili per legge; e
- b) materie di cui ai precedenti punti da (i) a (vii)
- c) le seguenti materie:
 - l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a Euro 65.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a Euro 65.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
 - approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a Euro 65.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a Euro 65.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
 - costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad Euro 65.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.

Quanto previsto nei precedenti punti della lettera c) opera con esclusivo riferimento alle operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato.

Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto di IRIDE Post Fusione, salvo quanto di seguito indicato, le deliberazioni del Comitato Esecutivo di IRIDE Post Fusione saranno assunte a maggioranza semplice dei suoi componenti.

E', tuttavia, necessario il voto favorevole di almeno 3 componenti del Comitato Esecutivo per l'adozione delle delibere sulle seguenti materie con riferimento alle direzioni/staff della Capogruppo e alle società di primo livello:

- (i) revisione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e/o delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché nel budget annuale

di Gruppo; tutto quanto precede si applica in quanto comporti variazioni di investimenti per importi inferiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;

- (ii) predisposizione delle proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione in relazione alle delibere (che questo deve assumere) relative alle Materie Rilevanti i;
- (iii) proposta di macro struttura, nomina, licenziamento, trasferimento dei dirigenti;
- (iv) politiche generali inerenti la gestione del Gruppo;
- (v) designazione della minoranza degli amministratori e della maggioranza dei sindaci effettivi e di un sindaco supplente della Società di primo livello "Mercato", della Società di primo livello "Settore Idrico e Gas", della Società di primo livello "Energia", della Società di primo livello "Servizi tecnologici", ove esistente come società di primo livello, della Società di primo livello "Reti gas e Coordinamento SOT" e Società di primo livello "Ambiente";
- (vi) individuazione delle sedi operative e altre sedi di lavoro nonché delle relative modificazioni.

E' necessario il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato Esecutivo per l'attribuzione di deleghe e poteri diversi o ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni statutarie.

Su tutte le materie diverse dalle Materie Speciali Comitato Esecutivo in caso di parità di voti prevale la decisione alla quale accede il voto del Presidente.

Integrazione del Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2.3 (applicazione dei metodi di valutazione seguiti dal Consiglio di Amministrazione di IRIDE per la determinazione del rapporto di cambio), sottoparagrafo b) "Applicazione della metodologia del Discount cash flow", alla pagina 36 del Documento Informativo

Il sottoparagrafo "Applicazione della metodologia del Discount cash flow" di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2.3 (applicazione dei metodi di valutazione seguiti dal Consiglio di Amministrazione di IRIDE per la determinazione del rapporto di cambio) del Documento Informativo è integrato con l'inserimento, al termine dello stesso, di quanto segue.

Per la stima dei valori dei capitali economici di IRIDE e di ENIA con la metodologia del Unlevered Discounted Cash Flow si è fatto riferimento ai flussi di cassa attesi da ogni area principale di attività di IRIDE ed ENIA, scontati ad un costo medio ponderato del capitale specifico per area, al fine di riflettere il relativo profilo di rischiosità.

Le principali ipotesi utilizzate per l'applicazione della metodologia del Unlevered Discounted Cash Flow sono le seguenti:

- costo medio ponderato del capitale (WACC): si sono stimati specifici WACC per le principali attività di IRIDE ed Enia, per tenere conto delle diverse caratteristiche in termini di rischiosità e di struttura di finanziamento "obiettivo" di ogni specifica area di attività. A riguardo, per ciascuna area di business si è fatto quindi riferimento ai beta unlevered e a strutture finanziarie obiettivo di lungo periodo in linea con i benchmark di mercato. Sono state inoltre considerate le seguenti ipotesi comuni per tutte le aree di attività di entrambe le Società:

- tasso di rendimento delle attività prive di rischio (risk-free rate): 4.5%;
- equity risk premium: 6.0%;

Il costo medio ponderato del capitale per area di business applicato ad entrambe le società risulta compreso tra un minimo del 6.0% per le attività regolate ed un massimo dell'8.1% per le attività di vendita di energia elettrica e gas;

- tasso di crescita perpetuity (g): pari a 1.7%;
- partecipazioni finanziarie di IRIDE:
 - Edipower ed Energia Italiana: il valore delle partecipazioni è stato determinato sulla base

- della metodologia dei Moltiplicatori di Borsa;
- le altre partecipazioni sono state valutate sulla base degli ultimi dati contabili disponibili;
- partecipazioni finanziarie di Enìa:
 - Delmi: il valore della partecipazione è stato determinato sulla base dell'applicazione della metodologia del Net Asset Value di Transalpina di Energia e di Delmi valorizzando la partecipazione in Edison sulla base dei valori di consensus espressi degli analisti di ricerca;
 - le altre partecipazioni sono state valutate sulla base degli ultimi dati contabili disponibili;
- patrimonio netto di terzi di IRIDE: il patrimonio netto di terzi in IRIDE è stato valutato sulla base degli ultimi dati contabili disponibili ad eccezione di Mediterranea delle Acque, il cui patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza è stato valutato sulla base del prezzo medio ponderato di Borsa degli ultimi 12 mesi;
- patrimonio netto di terzi di Enìa: il patrimonio netto di terzi in Enìa è stato valutato sulla base degli ultimi dati contabili disponibili;
- fondi: fondo TFR e fondi rischi delle Società valutate sulla base degli ultimi dati contabili disponibili.

Integrazione del Capitolo 2, Paragrafi 2.1.2.3 a) e 2.1.2.4 b) (applicazione del metodo delle quotazioni di Borsa), alle pagine 35 e 38 del Documento Informativo

La fonte di riferimento utilizzata per il metodo delle quotazioni di Borsa è Thomson Reuters – Datastream.

Integrazione del Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3. (Previsioni sulla composizione dell'azionariato risultante e sull'assetto di controllo delle Società Incorporante a seguito della Fusione), alla pagina 43 del Documento Informativo

In relazione ai dati contenuti nella tabella di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3. (Previsioni sulla composizione dell'azionariato risultante e sull'assetto di controllo delle Società Incorporante a seguito della Fusione) del Documento Informativo relativa agli "Azionisti IRIDE" si precisa quanto segue. IRIDE, alla data del Documento Informativo, è società controllata ai sensi dell'articolo 93 del TUF da FSU.

In relazione ai dati contenuti nella tabella di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3. (Previsioni sulla composizione dell'azionariato risultante e sull'assetto di controllo delle Società Incorporante a seguito della Fusione) del Documento Informativo relativa agli "Azionisti ENÌA" si precisa quanto segue. Sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico e dalle informazioni a disposizione, ad eccezione del Comune di Reggio Emilia, del Comune di Parma e del Comune di Piacenza, nessuno dei soci di ENÌA localizzati nei comuni delle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza aderenti al patto parasociale detiene azioni ordinarie con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale complessivo di ENÌA. Inoltre, sulla base degli estratti degli accordi parasociali aventi ad oggetto ENÌA predisposti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico e dell'art. 129 del Regolamento Emittenti nessun soggetto controlla ENÌA ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

In relazione ai dati contenuti nella tabella di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3. (Previsioni sulla composizione dell'azionariato risultante e sull'assetto di controllo delle Società Incorporante a seguito della Fusione) del Documento Informativo relativa agli "Azionisti" della Società Post-Fusione, si precisa quanto segue. Sulla base della bozza dell'estratto del Patto Parasociale, nessun soggetto che aderisce al Patto Parasociale controlla ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico IRIDE Post Fusione.

Integrazioni al Capitolo 3 (effetti significativi dell'operazione) del Documento Informativo

Integrazione del Capitolo 3, Paragrafo 3.2. (Implicazioni sulle linee strategiche afferenti i rapporti tra le imprese del Gruppo IRIDE), alla pagina 50 del Documento Informativo

Il Capitolo 3, Paragrafo 3.2. (Implicazioni sulle linee strategiche afferenti i rapporti tra le imprese del Gruppo IRIDE) del Documento Informativo è integrato con l'inserimento, al termine dello stesso, di quanto segue.

Sulla base delle informazioni a disposizione di IRIDE e delle condizioni esistenti alla data dell'Integrazione si ritiene ragionevolmente che il nuovo piano industriale di IRIDE Post Fusione possa essere approvato nei mesi successivi rispetto alla Data di Efficacia della Fusione.

Integrazioni al Capitolo 6 (Prospettive della Società Incorporante e del Gruppo ad essa facente capo) alla pagina 67 del Documento Informativo

Il Capitolo 6 (Prospettive della Società Incorporante e del Gruppo ad essa facente capo) del Documento Informativo è integrato con l'inserimento, al termine del primo paragrafo, di quanto segue.

In particolare il Gruppo IRIDE nell'esercizio in corso sta beneficiando della piena operatività del nuovo gruppo termoelettrico di Moncalieri, che nel precedente esercizio aveva contribuito ai risultati solamente a far tempo dal mese di ottobre 2008. Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e delle previsioni per l'esercizio in corso, si prevede per il 2009 una crescita rispetto al 2008 delle produzioni termoelettriche cogenerative. Inoltre si prevede che i risultati del 2009 saranno influenzati sia dal fermo della produzione conseguente agli interventi di repowering degli impianti idroelettrici, sia dalle maggiori disponibilità di acqua per le produzioni idroelettriche derivanti dalla maggiore piovosità registrata alla fine del 2008 e nei primi mesi del 2009.

Il secondo paragrafo del Capitolo 6 (Prospettive della Società Incorporante e del Gruppo ad essa facente capo) del Documento Informativo, in coerenza con quanto sopra integrato, deve intendersi sostituito da quanto segue.

Si ricorda che i risultati del Gruppo IRIDE rifletteranno anche l'evoluzione dello scenario energetico, e la stagionalità dei settori in cui opera e l'andamento climatico.

Il Capitolo 6 (Prospettive della Società Incorporante e del Gruppo ad essa facente capo) del Documento Informativo è integrato con l'inserimento, al termine del nuovo precedente secondo paragrafo, di quanto segue.

Al contempo proseguiranno gli investimenti previsti dal piano industriale del Gruppo IRIDE, incluso il previsto avvio nel corso del 2009 della costruzione di una nuova centrale di cogenerazione di 390 MW nella zona Nord Ovest di Torino per completare il piano di sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento in Torino. Il citato progetto risponde sia alle esigenze di garantire la maggior affidabilità del sistema sia di sviluppare le sinergie correlate ad un sistema razionale ed integrato nonché alla necessità di dismettere la Centrale Le Vallette. In particolare, per quanto concerne il Teleriscaldamento, nella zona di Torino Nord verranno posati 15 Km di rete di trasporto, 140 Km di rete di distribuzione e installati circa 2.400 sottostazioni di scambio termico, incrementando così la volumetria complessivamente teleriscaldata a oltre il 50% della Città di Torino (54 milioni di mc riscaldati al 2012).

Inoltre proseguiranno gli investimenti programmati nei settori dell'import di gas liquefatto, della generazione idroelettrica, nelle reti energetiche e nel ciclo idrico.